


Repur S.p.A.

Via Stalingrado, 50 - Cairo Montenotte

“Sezione Piano di adeguamento e prescrizioni”



Pagina lasciata intenzionalmente vuota

Indice

1 SEZIONE DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO	5
1.1 STATO DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO	5
2 PRESCRIZIONI.....	6
2.1 EMISSIONI IN ATMOSFERA.....	6
2.1.1 Limiti per le emissioni convogliate.....	6
2.1.1.1 Obiettivi di miglioramento.....	10
2.1.2 Prescrizioni relative al punto di prelievo delle emissioni convogliate.....	10
2.1.2.1 Caratteristiche del punto di prelievo.....	10
2.1.2.2 Caratteristiche della postazione di lavoro.....	11
2.1.2.3 Modalità di accesso alla postazione di lavoro.....	11
2.2 SCARICHI IDRICI.....	13
2.3 RIFIUTI.....	15
2.3.1 Accettazione dei rifiuti in ingresso all'impianto di rigenerazione (Carbone attivo esausto da sottoporre a rigenerazione).....	15
2.3.1.1 Verifiche documentali.....	15
2.3.2 Verifiche a cura del Gestore.....	15
2.3.2.1 RegISTRAZIONI sul registro di carico/scarico.....	15
2.3.2.2 Rifiuti respinti.....	16
2.3.2.3 Procedure di accettazione.....	16
2.3.3 Rifiuti prodotti dalla Repur con l'attività di manutenzione dei filtri a carboni attivi.....	16
2.3.4 Rifiuti ammessi all'impianto.....	16
2.3.5 EOW – Carboni attivi rigenerati.....	18
2.3.6 Garanzie finanziarie	19
2.3.7 Rifiuti prodotti.....	20
2.4 ENERGIA.....	21
2.5 PIANO DI DISMISSIONE E BONIFICA DEL SITO.....	21
2.6 PRESCRIZIONI GENERALI ATTIVITÀ IPPC.....	22
3 PERIODO TRANSITORIO.	24

Pagina lasciata intenzionalmente vuota

1 Sezione di adeguamento dell'impianto

1.1 Stato di adeguamento dell'impianto

- Lo stabilimento viene ritenuto adeguato alle migliori tecnologie disponibili, con riferimento al documento *Migliori Tecniche Disponibili (MTD) di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio*

Si precisa che l'azienda non è dotata di un WWT per il trattamento delle acque di scarico, ma i reflui industriali vengono avviati alla fognatura la quale recapita all'impianto di trattamento consortile C.I.R.A. nel quale vengono sottoposti a depurazione. Il C.I.R.A. ha ammesso alcune deroghe tabellari per alcuni parametri.

- L'eventuale emanazione di nuove BAT applicabili allo stabilimento, nel corso di validità della presente autorizzazione, potrà determinare l'avvio del processo di revisione della presente A.I.A.

Avvertenza.

Nel seguito del presente allegato con la sigla **PMC** viene indicato il Piano di Monitoraggio e controllo di cui all'Allegato E al presente provvedimento.

2 Prescrizioni

2.1 Emissioni in atmosfera

2.1.1 Limiti per le emissioni convogliate

1. L'azienda, a far data dal rilascio dell' AIA, dovrà rispettare i seguenti limiti alle emissioni in atmosfera:

Sigla	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Tipo di inquinante	Conc. inquinante (mg/Nmc)	Flusso di massa (g/h)	Sistema di abbattimento
E1	Essiccazione c.a. vergini con forno rotativo Setacciatura tramite vaglio	4000	Polveri di carbone + fumi bruciatore da 165.000 kcal/h alimentato a metano	20	80	Filtro a tessuto
E2	Confezionamento/movimentazione carboni vergini	3300	Polveri di carbone	20	66	Filtro a tessuto
E3	Macinazione con mulino finitore	2200	Polveri di carbone	20	44	Filtro a tessuto + filtro a cartucce
E4	Macinazione con mulino frantumatore	1500	Polveri di carbone	20	30	Filtro a tessuto
E5	Impianto di riattivazione di carboni attivi esausti	12.000	Polveri di carbone	20	240	Post – combustore + scrubber + ciclone
			Composti del Cloro come HCl	30	360	
			Composti del Fluoro come HF	5	60	
			∑ SOV *	20	240	
			SOV (H350)**	2	24	
			SO ₂	30	360	
			NO _x	350	4.200	
			Cd ⁽²⁾	0,2	2,4	
			Hg ⁽²⁾	0,2	2,4	
			Metalli Tab. B classe III ⁽²⁾ (All. 4 parte V D.Lgs. 152/06)	5	60	
			Diossine/Furani ITEQ ⁽²⁾	1 ng/Nm ³	12 ug/ora	
E6	Movimentazione/setacciatura dei carboni riattivati da impianto di riattivazione	2500	Polvere di carbone	20	50	Filtro a cartucce
E7	Forno discontinuo per la riattivazione di carboni attivi alimentari	2000	Polvere di carbone	20	40	Scrubber (soluzione soda al 30%)
			∑ SOV *	20	40	
			SOV (H350)**	2	4	
			Composti del Cloro come HCl	30	60	
E8	Movimentazione dei carboni da impianto di riattivazione carboni esausti	6.000	Polvere di carbone	20	120	Filtro a maniche
E7-a	Bruciatori a metano forno rigenerazione discontinuo	-----	Fumi combustione metano	-----	-----	-----

C1	Caldaia impregnazione in evaporatore rotante sotto vuoto carbone attivo vergine 75.000 Kcal	-----	Fumi combustione metano	-----	-----	-----
C2	Caldaia impregnazione in evaporatore rotante sotto vuoto carbone attivo vergine 75.000 Kcal	-----	Fumi combustione metano	-----	-----	-----

(1) il paragrafo 5.5.3.1 della BREF Waste Treatment ed. 2018 indica che il tenore di ossigeno libero deve essere almeno del 6 % misurato all'uscita del postcombustore quindi il valore del 6% di ossigeno non costituisce l'ossigeno di riferimento a cui ricondurre i valori rilevati, al fine di evitare fenomeni di diluizione non ammessi viene previsto il contemporaneo rispetto del limite in flusso di massa per i diversi inquinanti.

(2) per i primi 2 anni successivi alla messa in esercizio del nuovo Forno 2, dovrà essere effettuato il monitoraggio trimestrale (8 controlli totali) di diossine/furani e metalli. A valle della valutazione da parte degli Enti dei risultati ottenuti, ed a richiesta dell'Azienda, gli autocontrolli su diossine/furani potranno essere sospesi, restando fermo il limite fissato. Dopo i primi due anni, per i metalli la frequenza diventerà semestrale

* diclorometano, esaclorobutadiene, pentaclorobenzene, tetracloroetilene, tetraclorometano, triclorobenzeni, 1,1,1,-tricloroetano, 1,1,2,2-tetracloroetano, triclorometano, toluene, etilbenzene, stirene, xileni

** benzene, 1,2-dicloroetano, esaclorobenzene, tricloroetilene

2. I valori limite di emissione fissati nelle precedenti tabelle si intenderanno superati quando il valore medio derivante del numero di campionamenti previsti dal manuale UN.I.CHIM. 158/88, non consecutivi e di norma - ove possibile - della durata di un'ora ciascuno, risulti superiore al limite. La portata volumetrica indicata nelle tabelle precedenti non è da intendersi quale valore limite.
3. Il rispetto dei limiti in emissione di Diossine/Furani verrà valutato, con un solo campionamento della durata di 6-8 ore, e con un volume di gas campionato di almeno 4 m³.
4. le emissioni dovranno essere numerate ed identificate univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo;
5. i condotti per lo scarico in atmosfera dovranno essere provvisti di idonee prese per la misura ed il campionamento degli effluenti (dotate di opportuna chiusura) accessibili in sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, come da indicazioni di cui al **PMC**;
6. il monitoraggio delle emissioni in atmosfera dovrà essere effettuato secondo quanto previsto dal **PMC**, con la frequenza, le tempistiche e le metodologie ivi previste; dovranno essere utilizzati i metodi analitici scelti secondo le modalità citate nel **PMC** stesso. I tempi ed il numero di prelievi necessari dovranno essere stabiliti con le modalità indicate dal manuale UNICHIM n°158/88; I campionamenti dovranno essere effettuati in concomitanza con il maggior carico operativo segnatamente per quanto riguarda il rilascio degli inquinanti in atmosfera;
7. in riferimento alla valutazione dei referti analitici di laboratorio, relativi agli autocontrolli, nei casi che i risultati siano inferiori a L_Q o a L_R occorre, al fine della valutazione di conformità con il valore limite, di procedere come segue:
 - A)** se i tre referti analitici che afferiscono allo stesso campionamento, dei quali almeno uno è quantificabile e gli altri sono < L_Q o L_R; se L_Q o L_R risultano < 10% del valore limite per il calcolo del valore medio si devono utilizzare i valori quantificati e per i dati < L_Q o L_R, conformemente al Rapporto Istisan 04/15 si deve considerare L_Q /2 o L_R /2 (medium bound) senza considerare la deviazione standard;
 - B)** nel caso che i tre referti analitici che afferiscono allo stesso campionamento siano tutti < L_Q o L_R e L_Q o L_R risultano < 10% del valore limite per il calcolo del valore medio si deve utilizzare, conformemente al Rapporto Istisan 04/15, L_Q /2 o L_R /2 (medium bound) senza considerare la

deviazione standard;

C) nel caso che i referti riguardano un campionamento di SOV nei quali sono presenti alcuni composti quantificati ed alcuni composti $< L_Q$ o $< L_R$, in tal caso ai fini della sommatoria delle sostanze si devono considerare solo quelle sostanze che in uno dei tre campioni sono quantificate; nel caso in cui qualcuna di tali sostanze in un campione risulti $< L_Q$ o L_R si considera $L_Q/2$ o $L_R/2$ (medium bound) senza considerare la deviazione standard;

D) nel caso che i referti riguardano un campionamento di SOV nei quali tutti i composti contenuti nel referto sono $< L_Q$ o $< L_R$, in tal caso ai fini della sommatoria delle sostanze si considerano tutte le sostanze riportate nel referto, considerando per ciascuna una concentrazione pari a L_Q o L_R (upper bound)

8. il post combustore dovrà essere dotato di misurazione e registrazione in continuo della temperatura rilevata all'interno della camera di post combustione e dell'ossigeno libero nei fumi;
 - a) La temperatura, all'interno della camera di post combustione, dovrà costantemente essere mantenuta al di sopra dei 1100 °C
 - b) Nel caso in cui la temperatura all'interno della camera di post combustione scenda sotto i 1100 °C deve essere prevista l'insorgenza di un allarme visivo e sonoro che informi il responsabile di turno del forno della circostanza il quale dovrà immediatamente attivarsi per verificare le cause e ripristinare nel più breve tempo possibile il corretto funzionamento;
 - c) ove l'abbassamento della temperatura nella camera di post combustione al di sotto della soglia dei 1100 °C, nonostante gli interventi correttivi adottati e/o tentati, dovesse protrarsi fino a 60 minuti l'alimentazione del carbone attivo da rigenerare al forno dovrà essere immediatamente sospesa. In tale circostanza il forno risulterà attivo, carico di carbone in via di rigenerazione ed in temperatura, ma l'alimentazione sarà sospesa e non potrà riprendere fino a che la funzionalità del post combustore non sarà completamente ripristinata. Tali eventi dovranno essere riportati sul "registro delle manutenzioni".
 - d) nel caso in cui, anche dall'esame posteriore dei tracciati della temperatura della camera di postcombustione, emergessero periodi di funzionamento con temperatura inferiore ad 1100 °C significativi e non trascurabili, la prescrizione di cui al precedente punto c) potrà essere modificata;
 - e) l'ossigeno libero nei fumi dovrà essere costantemente mantenuto su valori non inferiori al 6 %;
9. Sul sistema di abbattimento dei forni rotativi di rigenerazione (emissione E5) sono ammesse "manutenzioni a caldo". Per "manutenzione a caldo" si intende un intervento di manutenzione su una sezione del sistema di abbattimento con forno rotativo in temperatura e carico di carbone in via di riattivazione quando l'alimentazione di carbone da rigenerare sia stata sospesa da almeno un'ora. In caso di "manutenzione a caldo" l'intervento deve essere annotato preliminarmente, almeno un'ora prima del suo inizio, sul "registro delle manutenzioni" e potrà essere avviato non prima di aver sospeso l'alimentazione di carbone attivo da rigenerare da almeno un'ora.
10. non vengono prescritti né limiti né controlli periodici alle emissioni derivanti dagli impianti termici asserviti al ciclo produttivo presenti nello stabilimento (essiccatore, caldaia produzione vapore e post-combustore, bruciatore forno per C.A. alimentare), in ragione della potenzialità delle stesse e del combustibile (metano) utilizzato; tali impianti dovranno comunque essere sottoposti a quanto previsto dal Titolo II della parte V dello stesso decreto, in particolare per ciò che riguarda manutenzione e controllo efficienza di combustione;
11. il Gestore dovrà continuare ad alimentare tali impianti con metano e comunque, poiché, in generale, l'utilizzo di combustibili diversi, potrebbe costituire modifica sostanziale delle

- emissioni in atmosfera il Gestore dovrà comunicare preventivamente a questa Provincia, ai fini dell'esercizio del controllo, le eventuali variazioni di combustibile che intendesse effettuare;
12. la ditta non potrà procedere all'installazione di condotti by-pass dei sistemi di abbattimento asserviti alle emissioni E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 ed E8. I filtri a tessuto delle emissioni E1, E2, E3, E4 ed E8 dovranno essere sostituiti ogni qualvolta si verificano problemi dovuti al loro intasamento o alla loro rottura; a tal fine la ditta dovrà conservare in magazzino un set di maniche filtranti nuove per l'immediata sostituzione; dovranno essere inoltre mantenuti sempre efficienti sia il post-combustore asservito all'impianto di riattivazione carboni sia gli scrubber presenti presso lo stabilimento;
 13. fatto salvo quanto indicato al punto 6 c), in caso di disservizio degli impianti di abbattimento la lavorazione a monte dovrà essere immediatamente sospesa, compatibilmente con le problematiche di processo e non potrà essere ripresa fino al ripristino della funzionalità degli impianti di abbattimento stessi;
 14. nel caso in cui si verifichi un guasto agli impianti tale da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione la ditta dovrà darne comunicazione a Provincia ed ARPAL, anche per le vie brevi, entro le otto ore successive;
 15. dovrà essere previsto un programma di manutenzione che con frequenza trimestrale preveda la pulizia e la verifica di funzionamento di tutti i pressostati differenziali (o dispositivi equivalenti) già installati e asserviti alle emissioni E1, E2, E3, E4, E6 ed E8 e la verifica dello stato di efficienza dei tessuti filtranti e delle cartucce filtranti, mentre, con frequenza semestrale, preveda una manutenzione generale di tutti i filtri e più in generale di tutti gli impianti di abbattimento installati;
 16. il Gestore dovrà documentare, ove richiesto dagli organi competenti, la destinazione dei filtri esausti per i quali deve essere assicurato il "Controllo della tracciabilità dei rifiuti" secondo le modalità di cui all'art. 188 bis del D.Lgs 152/2006;
 17. dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate progressivamente, vidimate dall'ente di controllo, le operazioni di manutenzione dei filtri installati, le sostituzioni effettuate (data e tipologia di intervento), nonché le operazioni di manutenzione dei pressostati differenziali e degli altri impianti di abbattimento (post-combustore e scrubber). Detto registro sarà conforme al modello esemplificativo riportato in Appendice 2 dell'Allegato VI alla parte V del Dlgs. 152/2006 e dovrà essere conservato, a disposizione dell'Ente di controllo, per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione;
 18. è fatto espresso divieto all'azienda di stoccare materiale alla rinfusa in cumuli all'esterno del capannone;
 19. per limitare l'emissione di polveri del materiale eventualmente disperso al suolo che può essere sollevato e trasportato eolicamente deve essere previsto l'impiego di una spazzatrice-aspiratrice su tutti i piazzali pavimentati esterni dello stabilimento almeno una volta alla settimana e, comunque, ogni qualvolta si renda necessario;
 20. sui mezzi che, dopo lo scarico e/o il carico, lasceranno il sito dovrà essere effettuato un controllo visivo in merito alla presenza di residui polverosi sulle pareti esterne e sulle ruote. Nel caso vi sia presenza di materiale lo stesso deve essere rimosso. In particolare i mezzi non devono lasciare il sito prima della pulizia, ove la stessa risulti necessaria a seguito dell'esame visivo;
 21. le prescrizioni di cui ai precedenti punti 15, 16, 17, 18, devono essere proceduralizzate mediante emanazione di apposito ordine di servizio scritto dal personale addetto. Detto ordine di servizio dovrà essere trasmesso, in copia, a : Provincia, ARPAL, Comune di Cairo Montenotte;

2.1.1.1 Obiettivi di miglioramento

1. l'eventuale sostituzione dei generatori di calore sia a scopi industriale che civili dovrà prevedere l'utilizzo di soli bruciatori con bassa emissione di NOx (LowNOx) e, ove tecnicamente possibile, progressiva sostituzione con bruciatori Ultra Low NOx;

2.1.2 Prescrizioni relative al punto di prelievo delle emissioni convogliate

2.1.2.1 Caratteristiche del punto di prelievo

1. Ogni emissione deve essere identificata univocamente.
2. I punti di prelievo devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria all'esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve garantire il rispetto delle condizioni indicate dalle norme tecniche di riferimento (UNI EN 15259:2007 al punto 6.2.1), ovvero il bocchello deve essere posizionato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità. Nel caso in cui il flusso, subito dopo il tratto rettilineo dove è posizionata la sezione di misurazione, sfoghi direttamente in atmosfera, il bocchello deve essere posizionato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 5 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (per un totale di 10 diametri idraulici).
3. Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchelli secondo le indicazioni della norma UNI EN 15259:2008 al punto 6.2.2..
4. In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più bocchelli; per i condotti a sezione circolare secondo le indicazioni della norma UNI 16911-1, per i condotti rettangolari si può fare riferimento alla seguente tabella:

Condotti rettangolari		
Lato minore (metri)	N° punti prelievo	
fino a 0,5m	1 al centro del lato	
Da 0,5 m a 1m	2	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 1m	3	

5. Nel caso di camini superiori a 2 m è necessario inserire prese di campionamento contrapposte al fine di poter ispezionare lo stesso diametro da lati opposti del camino.
6. I punti di prelievo devono essere collocati a circa $1 \div 1,5$ m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.
7. Le prese per la misura ed il campionamento degli effluenti (fornite di opportuna chiusura), di cui devono essere dotati i condotti per lo scarico in atmosfera, oltre ad avere le caratteristiche indicate in precedenza, devono essere accessibili mediante strutture fisse realizzate secondo i criteri di sicurezza definiti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dalla normativa correlata; gli stessi condotti devono essere conformi a quanto previsto dal vigente regolamento comunale.

2.1.2.2 Caratteristiche della postazione di lavoro

1. In corrispondenza dei punti di prelievo posti in quota deve essere prevista un'ideale postazione di lavoro fissa, anch'essa realizzata secondo i criteri di sicurezza definiti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dalla normativa correlata, e che presenti le seguenti caratteristiche minime:
2. dimensioni tali da consentire il normale movimento in sicurezza dell'operatore, in relazione al lavoro da compiere. Si richiede pertanto una dimensione utile minima di c.a. 2 m² (calcolata al netto di ostacoli, botole, ribalte ed altri impedimenti alla occupazione fissa), tale superficie deve essere incrementata in funzione delle dimensioni del camino e del tipo di strumentazione richiesta (che dipende dal parametro da monitorare), nonché in considerazione dei dettami di specifiche norme (vedasi in proposito la norma UNI EN 15259). Nel caso in cui sia prevista la ricerca di microinquinanti organici o delle frazioni fini delle polveri la dimensione utile minima deve essere pari a 5 m²;
3. larghezza minima pari a 0,9 m;
4. altezza minima libera, sopra la piattaforma di lavoro, maggiore o uguale a 2 m;
5. portata del piano di lavoro chiaramente indicata e idonea a supportare gli operatori e la strumentazione;
6. con piano di calpestio orizzontale ed antisdrucchiolo;
7. dotata di parapetto normale ai sensi del D.Lgs. 81/08;
8. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile almeno una presa di energia elettrica a 220 V, conforme alle norme specifiche con interruttore differenziale magnetotermico e interruttore di esclusione.
9. deve essere predisposto anche quant'altro necessario per determinazioni particolari (acqua di raffreddamento, etc.) quando specificamente riportato nelle metodologie di prelievo applicate.
10. il sito di misurazione deve essere ben illuminato ed eventualmente dotato di illuminazione artificiale nei casi in cui si trovi in ambiente chiuso e comunque nel caso in cui si renda necessario lo svolgimento di campionamenti complessi (es. microinquinanti);
11. nei casi in cui si renda necessario lo svolgimento di campionamenti complessi (es. microinquinanti) e la piattaforma sia esposta alle intemperie, deve essere considerata anche un'ideale protezione per le persone e le apparecchiature.

2.1.2.3 Modalità di accesso alla postazione di lavoro

1. L'accesso degli operatori ai punti di prelievo deve essere garantito senza ritardi e nel rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08 e successive modifiche).
2. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
3. Il percorso di accesso alla postazione di prelievo deve essere ben definito. In zone di particolare rischio per elevazione, presenza di macchine operatrici e di movimentazione carichi, temperature ustionanti, sostanze chimiche, deve essere presente una delimitazione che individui il percorso sicuro da seguirsi (strisce colorate, etc.) o, in alternativa, che tale percorso sia indicato dal personale della Ditta.
4. Il percorso deve prevedere le caratteristiche di transitabilità, staticità, portata e sicurezza, previste dall'Allegato IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
5. In particolare le dimensioni di transito in percorsi orizzontali o inclinati per il solo operatore (privo di carichi ingombranti), devono essere almeno di 60 cm. In caso di trasporto di carichi tale

dimensione dovrà essere portata ad almeno 120 cm.

6. I pavimenti destinati a transito non devono presentare buche o sporgenze pericolose e non devono essere ingombrati da materiali che ostacolino la circolazione. Nel caso di ostacoli non rimovibili, questi devono essere opportunamente segnalati.
7. L'accesso ai punti di prelievo in quota deve essere possibile attraverso scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli rispondenti a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
8. Le scale fisse a devono essere dotate di parapetto e costituite da gradini integri, con alzata e pedata dimensionate a regola d'arte e larghezza adeguata. Dovrà inoltre essere segnalata la modalità di discesa prevista (in avanti o all'indietro) sulla base della tipologia costruttiva.
9. Nel caso di accesso fisso, per motivate necessità della ditta, il primo tratto verticale di accesso, può essere effettuato attraverso una struttura rimovibile purché la stessa sia immediatamente disponibile e conforme a tutte le normative in materia di sicurezza (prima tratta di scala, ponteggi mobili ecc). In ogni caso deve essere possibile, per l'operatore, ridiscendere in modo indipendente in qualsiasi momento.
10. I punti di transito e di passaggio che presentino pericolo di caduta dall'alto (superiori a 2 m di altezza) devono essere dotati di parapetto normale ai sensi del D.Lgs. 81/08.
11. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture minime:
12. quota fino a 10 m sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvista di imbrago e di sistema di blocco.
13. quota superiore a 10 m sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di imbrago e di sistema frenante.

2.2 Scarichi idrici

1. lo scarico finale SF1 :
 - a) dovrà costantemente rispettare i limiti di emissione in fognatura previsti dalla specifica colonna della Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006 ovvero i valori di concentrazione in deroga concessi dal C.I.R.A. S.r.l.;
 - b) dovrà essere dotato di contatore (*totalizzatore volumetrico*);
 - c) non dovrà comunque causare pregiudizio per il corpo recettore, la salute pubblica e l'ambiente.
2. lo scarico parziale SP3 costituito esclusivamente da acque di raffreddamento (*acqua di raffreddamento degli evaporatori sotto vuoto*), dovrà essere mantenuto costantemente separato dalle acque reflue industriali di processo, lo stesso dovrà essere convogliato direttamente nella condotta denominata "acque bianche Cairo Reindustria", anche per il tramite del tracciato della condotta dei pluviali dell'edificio denominato "Capannone lavorazione carboni vergini"; a monte del recapito nella condotta dovrà essere presente un pozzetto di campionamento;
3. lo scarico S3, costituito da acque meteoriche di prima pioggia provenienti da aree potenzialmente contaminate, a valle del loro trattamento nell'impianto "acque di prima pioggia", dovrà
 - a) rispettare i limiti di emissione in fognatura previsti dalla specifica colonna della Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006 ovvero i valori di concentrazione in deroga concessi dal C.I.R.A. S.r.l.;
 - b) non dovrà comunque causare pregiudizio per il corpo recettore, la salute pubblica e l'ambiente.
4. Il monitoraggio degli scarichi dovrà essere effettuato secondo quanto previsto nel **PMC** ;
5. qualsiasi modifica da apportare agli scarichi, o alle opere ad essi connesse, dovrà essere preventivamente comunicata a : Comune di Cairo M.te, Provincia, CIRA S.r.l., ARPAL, per gli eventuali provvedimenti di competenza. Dovrà inoltre essere data immediata comunicazione di eventuali cambi di titolarità e di gestione dello scarico;
6. Il Gestore dovrà mantenere gli impianti, gli scarichi ed i punti di campionamento sempre accessibili per eventuali campionamenti e/o sopralluoghi; a tal fine tutti gli scarichi idrici, anche parziali, presenti in stabilimento devono essere dotati di pozzetto di campionamento accessibile in sicurezza ex art. D.Lgs. 81/2008 e s.m.i;
7. I pozzetti di campionamento, ove tecnicamente possibile, dovranno essere costruiti in modo tale da determinare un dislivello fra canale di adduzione e di uscita di almeno 10 cm ed avere dimensioni, in pianta, di almeno 50 per 50 cm. Nel caso in cui non sia possibile realizzare pozzetti di campionamento con le caratteristiche sopra indicate, dovrà in ogni caso essere garantita la possibilità di effettuare, in sicurezza, campionamenti degli scarichi idrici con modalità che potranno essere direttamente concordate con ARPAL e successivamente comunicate a questa Provincia;
8. Qualsiasi disservizio anche parziale, occorso agli scarichi e agli impianti di trattamento, anche per attività di manutenzione, dovrà essere comunicato, o comunicato contestualmente se imprevedibile, a :Comune di Cairo M.te, Provincia, CIRA S.r.l., ARPAL;
9. Deroghe concesse dal C.I.R.A. (vedi nota di chiarimenti assunta agli atti con prot. n. 4251 del 01/02/2021) per gli scarichi SF1 ed S3:

Parametro		Limite tabellare (mg/l)	Deroga (mg/l)
BOD ₅		250	500
COD		500	1000
Azoto	Ammoniacale	30	60
	Nitroso	0,6	6
	Nitrico	30	60
Ferro		4	8
Alluminio		2	4

2.3 Rifiuti

2.3.1 Accettazione dei rifiuti in ingresso all'impianto di rigenerazione (Carbone attivo esausto da sottoporre a rigenerazione)

2.3.1.1 Verifiche documentali

1. Tutti i rifiuti in ingresso all'impianto dovranno sempre essere corredati di idonea documentazione riportante almeno, per ogni sito di produzione (intendendo per sito di produzione, nel caso specifico, ogni sistema depurativo di emissioni/scarichi legato allo stesso ciclo di produzione di un impianto in un sito):
 - a) le tipologie lavorative e le materie prime utilizzate nei cicli produttivi da cui sono stati generati i rifiuti, mediante attestazione rilasciata dal produttore del rifiuto. Le stesse informazioni dovranno essere fornite da intermediari per tutti i singoli rifiuti gestiti (un'attestazione del produttore iniziale per ogni sito di produzione);
 - b) la classificazione fatta ai sensi della normativa cogente ad ogni primo conferimento di ogni tipologia di rifiuto, da parte di ogni produttore, per ogni sito di produzione; successivamente almeno una volta all'anno e comunque ad ogni cambio del processo produttivo che genera il rifiuto;
 - c) per i rifiuti pericolosi l'assegnazione delle HP.
2. La documentazione indicata al punto precedente dovrà essere così integrata:
 - a) per tutti i rifiuti individuati da CER xx xx 99, per ogni sito di produzione, il produttore dovrà fornire in alternativa:
 - l'attestazione di NON pericolosità del rifiuto derivante dal non utilizzo di sostanze pericolose e/o di sostanze che possono generare sostanze pericolose nei reflui/emissioni;
 - oppure l'analisi chimica ed il giudizio di classificazione come rifiuti NON pericolosi; tale documentazione dovrà essere fornita dal produttore; le stesse attestazioni dovranno essere fornite per rifiuti gestiti da intermediari.
 - b) per tutti i rifiuti individuati dai CER 19 xx xx e 15 xx xx, provenienti da cicli produttivi non regolari (quali a titolo di esempio non esaustivo gli impianti di trattamento rifiuti), l'assegnazione delle caratteristiche HP dovrà accompagnare ogni singolo conferimento di ogni sito di produzione (intendendo per sito di produzione ogni sistema legato allo stesso ciclo di produzione di uno stesso impianto in uno stesso sito); nel caso di rifiuti gestiti da intermediari la documentazione richiesta dovrà essere relativa ad ogni singolo rifiuto e rilasciata da ogni produttore. Si precisa pertanto che per i rifiuti del capitolo 19 che provengono da trattamenti rifiuti (in cui non è possibile attestare l'invariabilità del ciclo produttivo), l'assegnazione HP dovrà essere richiesta ad ogni conferimento, mentre per gli altri rifiuti del capitolo 19 e 15 potrà essere presentata una valutazione della tipologia del ciclo produttivo e le variabilità ad essa associate.

2.3.2 Verifiche a cura del Gestore

2.3.2.1 RegISTRAZIONI sul registro di carico/scarico

1. al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti recuperati dovrà essere prevista:
 - a) la registrazione dell'operazione di carico in R13 dei rifiuti in ingresso allo stabilimento
 - b) l'operazione di scarico dall'attività di R13 che sarà contestuale all'operazione di carico ad R7 degli stessi rifiuti (avvio all'impianto di rigenerazione)

- c) l'operazione di scarico degli stessi rifiuti da R7, conseguentemente, corrisponderà al punto di fine vita dei rifiuti cioè all'esito positivo delle analisi attestanti l'efficacia del trattamento e ne sarà data registrazione sul registro stesso indicando gli estremi del lotto di riattivazione e dell'analisi corrispondente.

2.3.2.2 *Rifiuti respinti*

1. Nel caso in cui un carico di rifiuti venga respinto dovrà esserne data tempestiva comunicazione mediante PEC a:
 - a) Regione e Provincia in cui il rifiuto è stato prodotto ;
 - b) per conoscenza a : Regione Liguria e Provincia di Savona

2.3.2.3 *Procedure di accettazione*

1. Dovrà essere aggiornata l'apposita procedura per l'accettazione dei rifiuti da sottoporre a trattamento che, oltre a quanto ritenuto ulteriormente necessario dal Gestore, recepisca le prescrizioni;
2. la procedura di cui al precedente punto dovrà essere trasmessa, in copia, a: Provincia, ARPAL, Comune di Cairo Montenotte;

2.3.3 *Rifiuti prodotti dalla Repur con l'attività di manutenzione dei filtri a carboni attivi*

1. I rifiuti costituiti da carboni attivi esausti, provenienti dalla attività di manutenzione dei filtri a carboni attivi svolta dalla Repur, dovranno essere classificati e caratterizzati ai sensi della norma cogente, sulla base delle informazioni ricevute dal gestore del sito in cui i filtri mantenuti erano stati utilizzati (sulla base cioè del ciclo produttivo che ha prodotto le emissioni/reflui trattati da detti filtri).

2.3.4 *Rifiuti ammessi all'impianto*

1. possono essere conferiti presso l'impianto esclusivamente i rifiuti individuati dai codici CER indicati nella **Appendice 1**, per l'esclusiva effettuazione delle seguenti operazioni:
 - a) R7: recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti
 - b) R13: deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da R1 a R12
2. viene espressamente autorizzata, ai sensi dell'art 187 del D. Lgs 152/2006, l'eventuale miscelazione dei carboni attivi esausti da sottoporre a rigenerazione, indicati nella seguente tabella, con la precisazione che non è ammessa la miscelazione di carboni attivi esausti per "trattamento acqua" con carboni attivi esausti per "trattamento fumi", in quanto tale miscelazione non appare funzionale alla operazione di recupero;
3. il quantitativo massimo di deposito istantaneo complessivo dei rifiuti identificati nella Appendice 1 in attesa del trattamento non potrà superare le 1500 tonnellate.
4. il quantitativo massimo di rifiuti da sottoporre alle operazioni di recupero autorizzate non potrà superare le 50 tonnellate al giorno;
5. il tempo massimo di stoccaggio [R13] dei rifiuti individuati nella tabella in Appendice 1, è fissato in 12 mesi;
6. la gestione dell'impianto deve essere condotta in modo tale da impedire la formazione di aerosol, emissioni diffuse, gas, odori molesti o pericolosi o spandimenti pregiudiziali per l'ambiente, garantire una corretta gestione dei rifiuti la cui manipolazione deve rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendio, in conformità ai principi generali previsti al comma 4, art. 177 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

7. la gestione dei rifiuti dovrà avvenire esclusivamente all'interno delle aree indicate negli elaborati progettuali presentati e, in particolare:
 - a) i “sacconi drenanti” contenenti rifiuti costituiti da “carbone attivo da acqua esausto”, che possono dare luogo a percolazioni, dovranno essere stoccati esclusivamente all'interno di edificio confinato su tutti i lati, dotato di pavimentazione impermeabile e di regimazione delle eventuali acque di percolazione che dovranno essere fatta confluire nella rete di raccolta delle acque reflue industriali;
 - b) i rifiuti costituiti da carboni attivi esausti “da acqua” e “da aria” devono essere tra loro separati, ed ulteriormente suddivisi e separati in “rifiuti pericolosi” e in “rifiuti non pericolosi”;
 - c) ogni imballo contenente rifiuti sia pericolosi che non pericolosi, (saccone, sacco, fusto, scatola ecc.) dovrà recare una etichetta inamovibile, di adeguate dimensioni per garantirne la visibilità riportante i seguenti elementi:
 - nome e indirizzo del produttore
 - nome del rifiuto o la sua descrizione
 - codice CER
 - data
 - n. di lotto
 - classe di pericolosità HP (e suo pittogramma) in caso di rifiuti pericolosi.
8. le operazioni di deposito preliminare e trattamento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, dovranno essere svolte su area dotata di idonea pavimentazione impermeabile e resistente. A tal fine fermo restando il rispetto delle modalità gestionali definite dalla vigente normativa di settore, particolare cura dovrà essere dedicata alla manutenzione delle pavimentazioni, delle aree di stoccaggio e trattamento dei rifiuti e dei materiali trattati, di tutte le aree di manovra interne ed esterne dei capannoni, e in generale di tutte le componenti del sistema di protezione del suolo e sottosuolo dal percolamento di sostanze accidentalmente sversate;
9. lo stoccaggio dei rifiuti dovrà essere effettuato in maniera tale da garantire la possibilità, all'occorrenza, di raggiungere, in condizioni di sicurezza, tutte le zone di stoccaggio e di lavorazione presenti nell'impianto, ed in modo tale da non intralciare in alcun modo gli accessi;
10. in caso di malfunzionamento impiantistico, si dovrà procedere al fermo impianti e di conseguenza interrompere il flusso dei rifiuti ai rispettivi trattamenti. In caso di fermo prolungato dovranno essere interrotti i conferimenti all'impianto e i rifiuti dovranno essere dirottati ad altri impianti di trattamento autorizzati;
11. si dovranno mantenere costantemente puliti e in buono stato di efficienza e funzionalità le griglie e i piazzali pavimentati soggetti a dilavamento da parte delle acque meteoriche nonché le caditoie per la raccolta delle acque meteoriche non ostruite e sgombre dai rifiuti;
12. non sono ammesse pratiche di cambio codice su rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto;
13. Per ogni nuovo CER con cifre finali pari a 99 conferito in impianto dovrà essere effettuata comunicazione ad ARPAL e Provincia di Savona con allegata relazione tecnica descrittiva e/o omologa;
14. le acque di disidratazione del filtro vengono scaricate nelle acque reflue industriali. Il residuo disidratato dovrà essere raccolto in sacconi chiusi ed avviato come rifiuto a smaltimento presso soggetto autorizzato con il codice CER 19.08.13 / 19.08.14 (Fanghi contenenti sostanze

pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali). Il deposito temporaneo potrà essere effettuato presso lo stabilimento, nel piazzale, in area opportunamente confinata e segnalata e protetta da agenti atmosferici;

15. è vietato l'incenerimento in loco di qualsiasi sostanza;
16. le emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto di rigenerazione dovranno rispettare gli specifici limiti fissati al paragrafo 2.1 "Emissioni in atmosfera" ;
17. le emissioni sonore riconducibili al funzionamento dell'impianto di rigenerazione dovranno rispettare i limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale;
18. il Gestore dovrà comunicare alla Provincia di Savona, al Comune di Cairo Montenotte ed all'ARPAL ogni variazione del nominativo del rappresentante legale e del responsabile tecnico dell'impianto ed eventuali cambiamenti dichiarate dovranno essere tempestivamente comunicate a questa Provincia e al Comune di Cairo Montenotte.

2.3.5 EOW – Carboni attivi rigenerati

1. Verifiche a cura del Gestore sul carbone riattivato per verificare la cessazione della qualifica di rifiuto (EOW)

Tipologia di intervento	Parametri minimi	Frequenza	Modalità di registrazione
Analisi chimica attestante l'efficacia del trattamento di riattivazione.	Indice di iodio Sostanze volatili	Per ogni lotto di riattivazione	Archiviazione certificati analitici e inserimento in Relazione annuale di una valutazione su quantitativi di rifiuti riprocessati od avviati a smaltimento

2. eventuali verifiche che si dovessero rendere necessarie per determinare l'efficacia della rigenerazione del carbone attivo esausto che consentano di stabilire l'effettiva trasformazione dello stesso rifiuto in una materia prima seconda commercializzabile, saranno effettuate attraverso:
 - a) determinazione della quantità di sostanze volatili contenute nel carbone riattivato
 - b) determinazione dell'indice di iodio del carbone riattivato;
 - c) analisi finalizzate alla determinazione della superficie specifica del carbone riattivato (BET N2 o metodi equivalenti).

In ogni caso, ove a valle del processo di riattivazione, venissero evidenziati valori di

- Indice di Iodio inferiore a 250 mg/g
e/o
- Sostanze volatili superiori a 4 %

il carbone non potrebbe essere considerato riattivato e in ogni caso **non** cesserebbe la qualifica di rifiuto.

3. La metodica analitica utilizzata per la determinazione dell'indice di Iodio è quella di cui al metodo ASTM 4607-86 e la determinazione della quantità di sostanze volatili contenute nel carbone riattivato è ad oggi prevista con la metodica analitica ASTM D5382, modificata in base all'esperienza acquisita da Repur S.r.l.. Le determinazioni dei due parametri sono effettuate nel laboratorio interno dello stabilimento, dovranno quindi essere tenuta a disposizione presso lo stesso laboratorio, le due Procedure analitiche utilizzate che dovranno comprendere almeno la descrizione della strumentazione e dei reagenti utilizzati, l'evidenza oggettiva del raggiungimento delle performance analitiche, le prove di ripetibilità, le tarature ed i punti in cui la metodica analitica applicata si discosta dal metodo normato individuato. Nelle procedure

dovrà essere dichiarato l'approccio utilizzato per la stima dell'incertezza analitica.

Dovranno essere comunicata a Provincia di Savona e ad ARPAL anche eventuali variazioni della metodiche analitiche utilizzate nonché dei laboratori che le effettueranno.

Per quanto alla Metodica ASTM D5382, poiché la metodica effettivamente applicata include delle modifiche significative, dovrà essere redatta e tenuta a disposizione presso il laboratorio dello stabilimento, una relazione attestante che tali variazioni risultino efficienti come il metodo normato ASTM. Tale relazione dovrà essere a firma di Chimico Senior abilitato ed iscritto all'albo.

Dovrà essere previsto un verbale di campionamento che dovrà essere sempre correlato al conseguente certificato analitico. Dovrà essere prevista la formazione di un campione significativo, rappresentativo del lotto di riattivazione.

4. Le prescrizioni di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 cesseranno di avere efficacia qualora, così come previsto dall'art. 184-ter del D.Lgs 152/2006, venissero emanate specifiche Decisioni UE e/o Decreti Ministeriali e/o Circolari Ministeriali che dovessero identificare diversi criteri per stabilire le caratteristiche necessarie per certificare dell' EOW dei carboni attivi esausti, e si dovranno intendere come immediatamente sostituite dalle nuove, e sovraordinate, indicazioni e determineranno, altresì, l'avvio della procedura di riesame dell'AIA.
5. Il materiale in uscita dall'impianto di recupero, fino al ricevimento degli esiti delle analisi di controllo attestanti l'efficacia del trattamento, deve essere gestito ancora come rifiuto. Pertanto fino alla effettiva disponibilità degli esiti analitici, detti materiali saranno depositati in aree idonee, specifiche e diverse da quelle individuate per lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso ed appositamente e preventivamente individuate e segnalate sugli elaborati grafici di cui al punto 4 del successivo paragrafo 2.6 "Prescrizioni generali attività IPPC", e manterranno la natura giuridica di rifiuto.
6. il carbone attivo costituito dalla frazione di vagliatura finale del ciclo di recupero, denominata "polveri e sottovaglio", potrà essere gestito come MPS ma dovrà essere separatamente stoccato ed individuato
7. dovrà essere prevista un'area adeguatamente delimitata, regimata, dove depositare eventuali rifiuti rimossi dall'impianto per motivi gestionali legati a guasti/manutenzioni e che quindi devono essere riavviati nuovamente a trattamento. Tali rifiuti dovranno essere posti al riparo dagli agenti meteorologici. Si precisa tale area, poiché di natura temporanea ed occasionale, potrà essere individuata all'occorrenza, purché risulti sempre idonea e chiaramente segnalata.

2.3.6 Garanzie finanziarie

1. La garanzia finanziaria da prestare in favore della Provincia è stata quantificata, come da Regolamento approvato con D.C.P. n. 57/2020, in € **622.445 (seicentoventiduemilaquattrocentoquarantacinque euro)**. In considerazione della certificazione UNI EN ISO 14001 in possesso dell'Azienda si applica una riduzione del 40% per cui l'importo della garanzia viene stabilito in € **373.467 (trecentosettantatremilaquattrocentosessantasette euro)**.
2. In caso di mancato rinnovo o revoca (a qualsiasi titolo) della Certificazione ISO 14001 in precedenza conseguita, le garanzie finanziarie dovranno essere ricostituite per il valore dell'intero montante, entro 90 giorni dalla data di scadenza / revoca degli stessi titoli. In caso di mancata ricostituzione del montante della garanzia finanziaria nei termini stabiliti, o eventualmente prorogati a seguito di motivata richiesta, l'autorizzazione si intende automaticamente sospesa fino ad adeguamento avvenuto.
3. La ditta Repur S.r.l. dovrà presentare alla Provincia di Savona, nel più breve tempo possibile e comunque nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del presente provvedimento,

l'adeguamento della garanzia finanziaria in essere ad un montante pari a € **373.467 (trecentosettantatremilaquattrocentosessantasette euro)**.

4. La ditta Repur S.r.l. dovrà altresì stipulare, e mantenere attiva per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione, una polizza RC Inquinamento di importo almeno pari, o superiore, a quello previsto al punto 1). Detta polizza, in corso di validità, dovrà essere esibita a richiesta di qualsiasi soggetto deputato al controllo in materia ambientale.
5. La polizza fidejussoria deve essere presentata, in tre esemplari in originale (per il Beneficiario, per il Contraente e per l'Agenzia assicuratrice) secondo lo schema di cui al Regolamento approvato con D.C.P. n. 57/2020, Capo IV – Allegato B – Schema Polizza. Le garanzie di cui sopra dovranno essere mantenute in essere per l'intero corso dell'attività autorizzata e per ulteriori anni 2 dalla cessazione dell'attività. La mancata presentazione delle garanzie finanziarie si configura come inottemperanza delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo. Lo svincolo delle garanzie stesse potrà essere consentito a cessazione dell'attività e previa verifica dello stato dei luoghi e della messa in pristino dell'area utilizzata da parte di questa Provincia e degli Enti competenti.

2.3.7 *Rifiuti prodotti*

1. La gestione in regime di deposito temporaneo dei "rifiuti prodotti", per i quali è previsto l'allontanamento verso idonei impianti di smaltimento e/o recupero, dovrà essere effettuato in conformità a quanto previsto dall'ex art. 183 comma 1 , lett. bb) del D.Lgs 152/06 e s.m.i ;
2. Il deposito temporaneo dovrà essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti.
3. I rifiuti in uscita dall'impianto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 188 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., dovranno essere conferiti a soggetti autorizzati alla loro gestione, nel rispetto delle norme vigenti.
4. Deve essere assicurato il "Controllo della tracciabilità dei rifiuti" secondo le modalità di cui all'art. 188 bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..
5. Tutti i rifiuti prodotti dovranno essere caratterizzati al fine della corretta classificazione ed attribuzione del codice CER.
6. Nel caso di rifiuti conferiti in un impianto di discarica, dovrà essere effettuata, per ciascuna tipologia di rifiuti, la "caratterizzazione di base" conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 36/03 così come modificato dal D.Lgs. 121/20.

2.4 **Energia**

1. Secondo quanto previsto dal **PMC**, con la frequenza, le tempistiche e le metodologie ivi previste, dovrà essere redatto annualmente il bilancio energetico dell'intero impianto.
2. Il bilancio energetico dovrà essere inviato congiuntamente alle altre informazioni ambientali, alla Provincia di Savona, all'ARPAL ed al Comune di Cairo Montenotte.

2.5 **Piano di dismissione e bonifica del sito**

1. All'atto della cessazione dell'attività il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio. In ogni caso il Gestore dovrà provvedere:
 - a) a lasciare il sito in sicurezza;

- b) a svuotare vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque (canalette, fognature) provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento del contenuto;
 - c) a rimuovere tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento degli stessi;
2. Prima di effettuare le operazioni di ripristino del sito, Il Gestore deve comunicare alla Provincia di Savona al Comune di Cairo Montenotte ed all'ARPAL un cronoprogramma di dismissione approfondito, relazionando sugli interventi previsti.

2.6 Prescrizioni generali attività IPPC

1. Il Gestore trasmetterà annualmente, entro il mese di Gennaio, alla Provincia di Savona, Comune di Cairo Montenotte ed all’A.R.P.A.L. il calendario degli autocontrolli previsti dal **PMC** e, con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo, darà conferma sulla data di esecuzione degli stessi;
2. Il Gestore trasmetterà annualmente, entro il mese di Aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, la Relazione Annuale prevista dal **PMC**;
3. Il Gestore dovrà farsi carico delle spese occorrenti ai controlli programmati previsti dall’art. 29-decies comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., secondo le modalità e i tempi indicati dal **PMC**;
4. Il Gestore dovrà provvedere affinché presso la portineria dell’impianto siano conservate, per essere rese immediatamente disponibili ai soggetti deputati ai controlli in materia ambientale, le seguenti planimetrie in formato A1 dell’insediamento dalle quali risultino :
 - a) sistema fognario, di acque civili, meteoriche e di processo – pozzetti di campionamento – vasche di accumulo – punti di scarico finale identificati con la sigla identificativa utilizzata nella presente autorizzazione
 - b) punti di emissione in atmosfera identificati con la sigla identificativa utilizzata nella presente autorizzazione
 - c) aree destinate al deposito preliminare dei rifiuti in ingresso suddivise in aree per ;
 - carboni per acqua pericolosi e non pericolosi
 - carboni per aria pericolosi e non pericolosi
 - carboni rigenerati in attesa di analisi di conferma avvenuta rigenerazione
 - d) aree destinate allo stoccaggio dei carboni rigenerati;
5. dette planimetrie dovranno essere tenute costantemente aggiornate, riportando ivi anche eventuali modifiche non sostanziali operate dall’azienda nel corso del tempo. Il mancato aggiornamento delle planimetrie e/o la non rispondenza delle stesse con lo stato di fatto costituirà violazione delle prescrizioni.
6. Il Gestore deve assumere le opportune misure di prevenzione dell’inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
7. Il Gestore si deve adoperare affinché non si verificino fenomeni di inquinamento significativi;
8. Il Gestore deve assumere le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
9. Il Gestore dovrà sottoporre a periodici interventi di manutenzione tutti i macchinari e i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali; i rifiuti solidi o liquidi derivanti da tali interventi devono essere gestiti e smaltiti nel rispetto della normativa vigente in materia;
10. Il Gestore dovrà garantire la custodia continuativa dell’impianto, eventualmente anche attraverso l’adozione di un sistema di reperibilità;
11. Il Gestore, al fine di consentire l’attività di controllo da parte degli Enti preposti, deve fornire tutta l’assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all’impianto, sia per prelevare campioni che per raccogliere qualsiasi informazione necessaria;
12. Il Gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
13. Il Gestore, in caso di cessazione di attività dell’impianto autorizzato con il presente

provvedimento, deve essere preventivamente darne comunicata alla Provincia ed agli altri Enti competenti. Il Gestore, in tal caso, dovrà provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo;

14. Il Gestore deve adoperarsi per evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e dovrà provvedere affinché il sito stesso sia ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
15. Il Gestore, a far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino ad avvenuta bonifica ove necessaria, sarà responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale;

3 Periodo transitorio.

L'ampliamento dell'impianto con l'introduzione del nuovo forno necessita di un periodo transitorio che prevede le seguenti fasi :

- a) fermata Forno 1 esistente
- b) manutenzione , modifiche e predisposizioni stacchi per forno nuovo
- c) riavvio Forno 1 esistente
- d) avvio realizzazione Forno 2 nuovo
- e) completamento Forno 2 nuovo
- f) avvio Forno 2 nuovo
- g) messa in esercizio Forno 2 nuovo

nel tempo intercorrente tra la fase a) e la fase g) l'Azienda chiede un temporaneo aumento dello stoccaggio dei carboni da riattivare da 1.500 tonnellate fino a 2.000 tonnellate. La richiesta è motivata dal fatto che tra la fase a) e la fase c) della durata di circa 45 giorni, nel caso in cui l'Azienda non ritirasse i carboni da rigenerare dei clienti, questi potrebbero rivolgersi alla concorrenza con possibile perdita di quote di mercato. L'intenzione dell'Azienda è, quindi, quella di ricevere in ogni caso i carboni da rigenerare con un aumento temporaneo di stoccaggio di ulteriori 500 tonnellate. Tale aumento temporaneo di stoccaggio potrà essere smaltito solo a seguito dell'entrata in esercizio del secondo forno (cioè quando lo stabilimento avrà completato il raddoppio della potenzialità produttiva). Il tempo intercorrente tra la fase a) e la fase g) viene quantificato in 15 mesi, come da cronoprogramma sotto riportato.

CRONOPROGRAMMA	apr-18	mag-18	giu-18	lug-18	ago-18	set-18	ott-18	nov-18	dic-18	gen-19	feb-19	mar-19	apr-19	mag-19	giu-19	lug-19	ago-19	set-19	ott-19	nov-19	dic-19	gen-20	feb-20	mar-20	apr-20	mag-20	giu-20	
Procedura di screening c/o regione Liguria																												
Acquisto capannone e aree circostanti																												
Modifiche capannone per CPI																												
Procedura di modifica sostanziale c/o provincia Savona																												
Ingegneria di base II Forno																												
Ingegneria di dettaglio II Forno																												
Acquisti apparecchiature																												
Stoccaggio temporaneo rifiuti a 2000 T																												
Fermata I Forno per allacciamenti e modifiche																												
Ottenimento autorizzazioni comunali propedeutiche alla realizzazione del II Forno																												
Realizzazione II Forno																												
Avviamento II Forno																												
Messa a regime II Forno																												
Realizzazione palazzina e servizi																												

Nel periodo transitorio, a valle della presentazione della SCIA ai VV.FF per il capannone da 6.000 m², acquistano efficacia le prescrizioni del presente provvedimento con la precisazione che :

- nel solo periodo transitorio, con inizio dalla fase a) e fino al 30/06/2020, lo stoccaggio massimo ammesso sarà pari a 2.000. t di carboni attivi esausti;
- prima dell'avvio della fase a), il nuovo magazzino da 6.000 m² deve essere completamente operativo ed utilizzabile per tutti i carboni (esausti, rigenerati, vergini, asciutti, bagnati) e, successivamente - per sempre - non sarà più ammesso lo stoccaggio di alcun tipo di carbone attivo esausto, in qualsiasi luogo (all'aperto e/o al coperto) diverso dai magazzini A) (6000 m²) e B) (300 m²) o dagli apposti sili. L'evidenza di stoccaggio di carboni esausti al di fuori dei siti previsti costituirà violazione delle prescrizioni.
- Il Gestore dovrà comunicare preventivamente, a Provincia, Comune di Cairo M.te ed ARPAL, le date relative a tutte le fasi del periodo transitorio in precedenza identificate, ivi compresa la data di presentazione della SCIA ai VV.FF relativa all'adeguamento del capannone A) da 6.000 m².
- entro il 30/06/2020 l'eccedenza di carbone attivo esausto deve essere completamente smaltita e lo stoccaggio dovrà rientrare entro i quantitativi autorizzati (1500 tonnellate)

- è ammessa la presenza di carbone attivo rigenerato o vergine nelle aree esterne dell'impianto solo a condizione che il carbone attivo stesso si presenti in forma confezionata ed incappucciata con termoretraibile.